

(N. 629)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(PICCIONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1954

Contributo dell'Italia al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite per gli anni 1953 e 1954.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Italia, come è noto, partecipa dal 1951 al « Programma ampliato per l'assistenza tecnica » svolto dalle Nazioni Unite a favore dei Paesi che si trovano ancora in uno stadio economico e sociale particolarmente arretrato. Detta assistenza mira soprattutto a consolidare l'economia e la struttura sociale di tali Nazioni, svilupparne l'agricoltura e l'industria in modo che possa, di conseguenza, elevarsi il tenore di vita delle popolazioni.

A conclusione, quindi, della III Conferenza dell'assistenza tecnica, tenutasi a New York nella sede delle Nazioni Unite, l'Italia, in data 21 aprile 1953 si è impegnata, come per gli anni 1951 e 1952, a contribuire al terzo esercizio del « Programma ampliato » con un importo pari a quello dei precedenti esercizi e cioè con 60.000.000 di lire, apporto più che modesto in raffronto a quello degli altri Paesi partecipanti.

L'azione della grande istituzione internazionale in parola, viene praticata in modo speciale con l'invio nei Paesi assistiti di tecnici e di esperti.

Da ciò l'interesse per l'Italia di essere presente ed affermarsi nelle singole iniziative del « Programma » in parola che gli consente, fra l'altro, l'impiego e l'invio di propri tecnici in Paesi esteri nonchè in quei territori, già Colonie italiane, con i quali la nostra Repubblica ha conservato oltre scambi e rapporti anche un impegno morale di continuare ad assisterli nel loro sviluppo economico e sociale.

Non essendo stato ancora possibile, per ragioni contingenti del momento, dare piena esecuzione al disegno di legge riguardante la autorizzazione al versamento del nostro contributo per l'anno 1953 al Fondo comune per l'assistenza tecnica delle Nazioni Unite, mentre, nel frattempo si è presentata la necessità di provvedere anche all'urgente pagamento del

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

contributo per l'anno 1954, in seguito alle determinazioni adottate dalla IV Conferenza dell'assistenza tecnica, tenutasi a New York nel novembre u. s., si è venuti nella determinazione, previo assenso del Ministero del tesoro, di abbinare in un unico provvedimento legislativo l'autorizzazione alla spesa riguardante le due contribuzioni.

Il contributo italiano appare tuttavia modesto in rapporto all'alto interesse che per il nostro Paese presentano le possibilità riflettenti l'impiego e la mobilità della mano d'opera italiana, oltre che la sua penetrazione economica commerciale, nel quadro del detto programma di assistenza tecnica.

In prosieguo di tempo, pertanto, dovrà essere esaminata l'opportunità di aumentare tale contributo tanto più che si ha motivo di ritenere che, a parità di ogni altra condizione, gli esperti vengono ricercati a preferenza in quei Paesi che maggiormente contribuiscono al programma.

La nostra penetrazione commerciale ed industriale ed anche il nostro prestigio politico

nell'America latina, nel vicino Oriente ed in Africa devono essere favoriti dalla presenza in quei luoghi di un maggior numero di esperti italiani. Del resto, l'interessamento particolare e la partecipazione finanziaria al Programma di assistenza tecnica dimostrati dagli Stati Uniti, da tutti i Paesi più industrializzati dell'Occidente e, in questo ultimo periodo anche dai Paesi orientali, si spiegano con il fatto che gli esperti tecnici sono in fondo i migliori propagandisti dell'attività commerciale, industriale e scientifica dei Paesi che rappresentano.

Nel sottoporre pertanto l'unito disegno di legge all'esame del Parlamento, si ritiene opportuno aggiungere che sia la Conferenza che gli Organi direttivi del Programma ampliato di assistenza tecnica delle Nazioni Unite, richiamano l'attenzione dei Governi ai provvedimenti contemplati nei confronti dei Paesi che si trovino in ritardo con i pagamenti, nel senso cioè di sospenderne l'assunzione dei loro esperti e l'applicazione dei loro progetti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa complessiva di lire 120.000.000 per la partecipazione dell'Italia al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite per gli anni 1953 e 1954.

Art. 2.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento del capitolo n. 485 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.